

1 Consiglio Regionale  
della Puglia

*Ufficio Aula e Resocontazione*

LEGGE REGIONALE

Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo  
per il potenziamento del settore bieticolo-saccarifero

# Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

## LEGGE REGIONALE

"Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo per il potenziamento del settore bieticolo-saccarifero".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

### Art. 1 (Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove e finanzia interventi tendenti a favorire la coltivazione delle piante da rinnovo, con particolare riguardo per la barbabietola da zucchero.

### Art. 2 (Interventi a favore delle aziende agricole)

Ai conduttori delle aziende agricole ubicate nel territorio della Regione Puglia che coltivano piante da rinnovo possono essere concessi contributi:

- a) sulla spesa sostenuta per l'acquisto di semi, di diserbanti e di antiparassitari;
- b) sulla spesa sostenuta per prelevare e addurre acqua irrigua, limitatamente alle aziende non servite da impianti consortili;
- c) sulla spesa di trasporto dei prodotti dai luoghi in cui sono stati realizzati a quelli di trasformazione quando, per mancanza o indisponibilità di strutture, devono essere lavorati fuori del territorio pugliese o in impianti regionali molto distanti, nei casi in cui la distanza sia ragguardevole e la spesa di trasporto incida notevolmente sul risultato economico della coltivazione.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) è limitata a una superficie massima di 20 ettari per azienda.

Le colture da rinnovo per le quali possono essere concessi i contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le zone e i tipi di intervento e la misura massima del contributo per ettaro coltivato o per quintale di prodotto trasportato sono indicati un mese prima dell'inizio di ciascuna annata agraria con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da fornire entro quindici giorni dalla richiesta.

## Consiglio Regionale della Puglia

2

*Ufficio Aula e Resocontazione*

Per gli interventi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale si avvale degli Ispettorati Provinciali Agricoltura, ai quali è assegnato il compito di ricevimento delle domande, di riscontro della documentazione, di controllo tecnico, anche con esame a campione, e di provvedere ai pagamenti sulla base di aperture di credito a favore dei responsabili dei rispettivi uffici provinciali.

Il controllo tecnico può essere affidato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

Le domande con i relativi documenti possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle Associazioni dei produttori competenti per i singoli settori oggetto dell'intervento regolarmente riconosciute e, in tal caso, il pagamento dei contributi può essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore della Associazione delegata dai produttori.

Alle Associazioni dei produttori, a titolo di rimborso spese, è corrisposto il 3% dell'importo dei contributi relativi alle pratiche trattate.

### Art. 3

(Contributi per la meccanizzazione aziendale)

La concessione del contributo in conto capitale del 50%, alternativo rispetto al prestito agevolato previsto dall'art. 8 della L.R. 29.6.1979, n. 38, è esteso a tutte le colture da rinnovo e a tutti i conduttori singoli o associati, con precedenza per le cooperative e per quelli in possesso della qualifica di coltivatori diretti e delle altre ad essa assimilabili.

Quando le richieste sono avanzate da cooperativa, tale contributo può essere concesso anche per l'acquisto delle trattrici occorrenti per trainare e azionare le macchine operatrici specifiche.

Agli imprenditori agricoli associati, per l'acquisto delle macchine operatrici di cui al precedente primo comma, per la parte di spesa non coperta dal contributo, può essere concesso il prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi previsto dalla L.R. 29.6.1979, n. 38.

Le caratteristiche e le capacità lavorative delle macchine per il cui acquisto possono essere concessi i benefici previsti dalla presente legge devono essere proporzionate alla superficie e alle esigenze specifiche di coltivazione delle aziende singole o associate.

*Ufficio Aula e Resocontazione*

**Art. 4**

(Esposizioni debitorie delle cooperative di servizi)

Alle cooperative e loro consorzi e agli altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono servizi relativi alle colture da rinnovo che si sono venuti a trovare in difficoltà in seguito a notevoli contrazioni della superficie coltivata o a causa della siccità o di altre calamità del triennio 1982-1984, la Regione concede un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a cinque anni e di ammontare non superiore all'80% della somma necessaria al risanamento delle esposizioni debitorie derivanti da perdite di esercizio verificatesi nelle annate agrarie 1981/82, 1982/83 e 1983/84.

**Art. 5**

(Interventi nel settore dell'industria saccarifera)

Allo scopo di contribuire alla riorganizzazione e allo sviluppo dell'industria saccarifera pugliese, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, nel rispetto della L.R. 28.10.1977, n. 32, può essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, a partecipare alla costituzione di una società saccarifera per azioni, anche a carattere interregionale, a prevalente partecipazione pubblica e/o cooperativa, formata da produttori bieticoli singoli e associati, da industriali del settore, da altri enti pubblici o privati e da finanziarie pubbliche, per l'acquisizione, l'ammmodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle barbabietole e dei prodotti saccariferi ubicati nella Regione Puglia o comunque interessati alla produzione dell'Italia meridionale.

**Art. 6**

(Provvedimenti per limitare la diffusione dei nematodi)

La Regione, mediante le sue strutture tecniche, curerà ogni opportuno intervento diretto a prevenire e combattere la diffusione dei nematodi.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

4-

*Ufficio Aula e Resocontazione*

**Art. 7**

(Provvedimenti per favorire l'assistenza tecnica)

Alle Associazioni bieticole che assumano almeno un agronomo o un perito agrario o un agrotecnico o un biologo da impiegare nell'attività di assistenza tecnica, è consentita l'utilizzazione di un uguale numero di tecnici liberi professionisti agronomi, periti agrari, agrotecnici o biologi, attraverso rapporti convenzionati.

Per l'attività di cui al primo comma è concesso per cinque anni un contributo nella misura massima del 50% degli emolumenti o compensi corrisposti, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

Può essere assunta una unità ogni 800 ettari di terreno condotti dai produttori associati o per frazione superiore ai 400 ettari.

Alle Associazioni dei produttori o ad organismi tra essi costituiti che rappresentino almeno 8000 ettari di superficie a colture da rinnovo che organizzino il servizio gratuito di analisi della carica cistica dei terreni infestati da nematodi e di accertamento di fertilità del terreno è corrisposto un contributo di avviamento pari al 100% della spesa richiesta per attrezzare e arredare il laboratorio di analisi, nonché, per cinque anni, un contributo nella misura massima dell'80% degli emolumenti da corrispondere a due unità lavorative, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

I requisiti tecnici dei laboratori sono stabiliti dalla Giunta regionale.

**Art. 8**

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per il 1985 si fa fronte attraverso le dotazioni annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione, previsti per l'attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali:

- per l'art. 2: L.R. n. 54/1981 al cap. 0403020;
- per l'art. 3: L.R. n. 38/1979 al cap. 1705200;
- per gli artt. 4 e 5: L.R. n. 32/1977 al cap. 0403220;
- per l'art. 6: con le normali dotazioni per il funzionamento degli uffici al cap. 0003020;
- per l'art. 7: L.R. n. 68/1980 al cap. 0402100.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

S.

*Ufficio Aula e Resocontazione*

Per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci annuali di previsione della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

6

*Ufficio Aula e Resocontazione*

E' estratto del verbale della seduta del 26 febbraio 1985 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)